#### Corte costituzionale

## Libertà personale

#### La decisione

È illegittima la disposizione dell'art. 275, co. 3, c.p.p., nella parte in cui - nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 575 c.p., è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari- non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

CORTE COSTITUZIONALE – SENTENZA (9 maggio 2011) 12 maggio 2011 n. 164 - *Pres.* MADDALENA - *Rel.* FRIGO

### Il commento a prima lettura

La pronuncia in epigrafe è analoga ad una precedente decisione assunta dalla Corte costituzionale lo scorso anno con riferimento ai reati in tema di violenza sessuale. Con la sentenza n. 265 del 2010 la Consulta aveva dichiarato costituzionalmente illegittima la medesima disposizione nella parte in cui sanciva "una presunzione assoluta -anziché soltanto relativa- di adeguatezza della sola custodia in carcere a soddisfare le esigenze cautelari nei confronti della persona raggiunta da gravi indizi di colpevolezza per taluni delitti a sfondo sessuale: in particolare, per i reati di induzione o sfruttamento della prostituzione minorile, violenza sessuale e atti sessuali con minorenne (artt. 600 bis, co. 1, 609 bis e 609 quater c.p.)".Richiamando considerazioni già svolte nel 2010, la Consulta evidenzia come, "nonostante l'indiscutibile gravità del fatto anche nel caso dell'omicidio, la presunzione assoluta di cui si discute non può considerarsi, in effetti, rispondente a un dato di esperienza generalizzato, ricollegabile alla «struttura stessa» e alle «connotazioni criminologiche» della figura criminosa"; tale reato non presuppone necessariamente un vincolo di appartenenza permanente a un sodalizio criminoso, che solo il carcere risulterebbe in grado di interrompere, potendo "l'omicidio ben essere, e sovente è, un fatto meramente individuale, che trova la sua matrice in pulsioni occasionali o passionali".

# Archivio penale 2011, n. 1

Di conseguenza, "in un numero tutt'altro che marginale di casi, le esigenze cautelari –pur non potendo essere completamente escluse– sarebbero suscettibili di trovare idonea risposta anche in misure diverse da quella carceraria".

CIRO SANTORIELLO